

L. 50.000 annue dopo l'emissione del decreto di concessione e fino a due anni dopo la conclusione della pace;

L. 100.000 per i quattro anni successivi;

L. 150.000 in seguito, senza nessun reintegro.

Circa il decimo delle forze da cedere a prezzo di costo si convenne: che il decimo da cedere alla Provincia era comprensivo delle quantità che eventualmente fossero richieste dai Comuni rivieraschi. Che l'energia richiesta dai Comuni potesse essere destinata a servizi di trazione, e che rimanesse invece l'esclusione delle industrie metallurgiche e siderurgiche e delle aziende che distribuiscono energia in Torino.

Circa il prezzo di costo la Provincia abbandonò la richiesta di fissazione immediata di detto prezzo e propose la formola: « Prezzo di costo da determinarsi a suo tempo d'accordo fra le parti, o, in difetto di accordo, da tre arbitri amichevoli compositori, da nominarsi uno da ciascuna delle parti e uno dal Presidente della Corte d'Appello ».

A conclusione della discussione avvenuta il Sindaco dichiarò che avrebbe presentato alla Giunta le proposte formulate, per le deliberazioni dell'Amministrazione municipale.

Il Sindaco in seguito indirizzava al Presidente della Deputazione Provinciale la lettera seguente:

« Ho comunicato al Consiglio Comunale le proposte formulate dalla S. V. Ill.ma nel convegno tenuto il 23 aprile scorso in merito alle derivazioni dal torrente Orco, ed il Consiglio, dopo varie osservazioni, ha votato il seguente Ordine del giorno (seduta 29 luglio 1918):

« Il Consiglio, udite le comunicazioni del Sindaco sulle proposte fatte dalla Provincia per il subingresso del Comune nella concessione delle derivazioni dal torrente Orco richieste dalla Provincia, senza pregiudizio del diritto del Comune per la domanda in proprio presentata, approva l'opera del Sindaco e della Giunta per garantire dette derivazioni al Comune, assi-

curando anche lo sviluppo dell'impianto idroelettrico municipale, e dà mandato al Sindaco ed alla Giunta di definire i rapporti colla Provincia sulla base delle comunicazioni fatte, subordinatamente all'accoglimento della domanda di concessione presentata dalla Provincia.

In conformità delle comunicazioni fatte al Consiglio e della discussione e del voto avvenuto rimangono accettate le seguenti proposte:

1) canone: L. 50.000 annue a partire dall'emanazione del decreto di concessione a favore della Provincia, e fino a due anni dopo la conclusione della pace;

L. 100.000 nel quadriennio successivo;

L. 150.000 in seguito per tutta la rimanente durata della concessione;

2) cessione alla Provincia di un decimo dell'energia prodotta a prezzo di costo per i suoi servizi provinciali e per quegli altri in cui sia interessata o per industrie locali, escluse le industrie metallurgiche, chimiche e le aziende di produzione e di distribuzione di energia elettrica in Torino ed i servizi di trazione.

Nel decimo, come sopra ceduto, è compresa la quantità eventualmente richiesta dai Comuni rivieraschi, a sensi dell'art. 28 del Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916 e dell'art. 38 del Regolamento, la quale quota potrà essere destinata anche ai servizi di trazione;

3) il prezzo di costo sarà determinato a suo tempo d'accordo, o in difetto da tre arbitri amichevoli compositori, dei quali uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo dal primo Presidente della Corte d'Appello;

4) questi accordi sono subordinati all'accoglimento della domanda di concessione presentata dalla Provincia, nel termine cioè dell'ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale ».

Con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 13 settembre 1918, era stata ammessa ad istruttoria la domanda del Comune di Torino del 7 aprile 1918, per la concessione delle quattro derivazioni dal Torrente Orco e